

135863

PROGETTO

DI ORGANIZZAZIONE

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

COMPILATO DAL DEPUTATO BORRELLI,

DISCUSO ED APPROVATO DAL PARLAMENTO

NAZIONALE

DEL 1820 (1)

(1) Questo progetto è preceduto dal rapporto del detto Deputato Borrelli, stampato alla pag. 275 degli atti del Parlamento, de' quali si è pubblicata la prima Parte, cioè la Legislatura da ottobre 1820 a gennajo 1821. È un volume in 8.º di pag. 302 carattere testino; costa grana 88 compresa la Costituzione di Spagna modificata da quel Parlamento di altre pagine 42.



P R O G E T T O
DI ORGANIZZAZIONE
DELLA
GUARDIA NAZIONALE

TITOLO I.

Elementi della Guardia Nazionale.

- Art. 1. Una Guardia Nazionale sarà nel Regno delle Due Sicilie.
Art. 2. Essa si comporrà di tutti i Cittadini dell'età di 18. anni a 55. compiuti.
Art. 3. Tutti i Cittadini dell'età di 18 anni a 40 compiuti formeranno la Classe delle Guardie Nazionali attiva.
Art. 4. I Cittadini poi dell'età di 41 a 55 anni compiuti comporranno la Guardia Nazionale sedentaria.
Art. 5. Il servizio ordinario sarà prestato dalle Guardie Nazionali attive. Le sedentarie non saranno poste in esercizio, che in caso di marcia delle attive, o di altro bisogno straordinario, secondo che verrà indicato in un regolamento particolare.

TITOLO II.

*Formazione de' ruoli della Guardia Nazionale. Motivi di esclusione.
Pene a' renitenti.*

- Art. 6. Tutti i Cittadini non che gli stranieri naturalizzati dell'età di sopra enunciata saranno iscritti per lo servizio delle Guardie Nazionali ne' registri, che all'uopo saranno aperti nelle Municipalità del di loro domicilio, e della loro residenza continuata per un anno.
Art. 7. I registri d'iscrizione delle Municipalità saranno tenuti in doppio, ed uno di essi verrà in ogni anno trasmesso alla rispettiva Deputazione Provinciale.
Art. 8. I Cittadini, che vi saranno iscritti nel corso dell'anno, debbono prestare il giuramento nel giorno primo di Gennajo dell'anno seguente nel di loro Comune, secondo la formola contenuta nel titolo delle Ricezioni.
Art. 9. I Cittadini iscritti, e distribuiti per Compagnie qualora saranno chiamati al servizio, ed avranno un legittimo impedimento, potranno sostituire un altro, purchè sia iscritto sui registri. I padri potranno sempre surrogare i loro figli, come i fratelli i propri fratelli che sono della stessa Classe.

Art. 10. I Cittadini iscritti, che non presteranno il servizio sia personalmente sia per surrogazione, come nell' articolo precedente, saranno soggetti alle pene comminate per semplice disubbidienza nell' articolo 93.

Art. 11. È incompatibile il servizio della Guardia Nazionale colle funzioni di Deputato al Parlamento, o di Membro delle Deputazioni Provinciali durante le sessioni, di Ministro del Re, di Giudice, di Procurator Generale, di Procurator Regio presso le Corti, ed i Tribunali, di Giudice di Circondario, di Professore dell' Università degli Studi, e de' Licei, di Revisore, di Conservatore d' Ipoteche, di Direttore, e Sotto-Direttore delle Amministrazioni, d' Intendente e Sotto-Intendente delle Province e Distretti, di Sindaco e di Eletto, e di altri Uffiziali Municipali. Coloro però tra essi che riceveranno salario dal Tesoro Pubblico, verranno obbligati a sostituire altri al servizio, o a contribuire in danaro quel tanto che sarà fissato dalle Municipalità rispettive. Tutti coloro, che sono ordinati *in Sacris*, sono esenti dal servizio della Guardia Nazionale.

Art. 12. Non presteranno nè anche il servizio della Guardia Nazionale gli Operai privi di domicilio fisso, i domestici, i giovani di bottega, i guardiani salariati degli Armenti, i semplici bracciali, e generalmente tutti coloro che non vivono se non colla giornaliera fatica delle loro braccia, purchè essi non si dolgano di questa disposizione; ma nel caso dell' appello generale prenderanno posto tra le Compagnie del proprio Quartiere per contribuire alla comune difesa.

Art. 13. I Medici, i Chirurghi ed i Farmacisti saranno esenti dal servizio attivo, coll' obbligo però di farsi sostituire.

Art. 14. Saranno esclusi dal servizio della Guardia Nazionale tutti gli incapaci per fisico impedimento da verificarsi secondo il modo che sarà prescritto dal Regolamento.

Art. 15. Nel caso di cambiamento del domicilio, o della residenza abituale, il Cittadino iscritto farà cancellare il suo nome dal registro della prima Municipalità, s' iscriverà su quello della seconda, e sarà collocato nella corrispondente compagnia. Mancando a questi doveri, soffrirà di esser soggetto al servizio, oppure a sostituire altri in ambedue le municipalità.

TITOLO III.

Disposizione e forma Organica della Guardia Nazionale.

Art. 16. La Guardia Nazionale sarà ordinata per Distretti, per Circondarij, e per Comuni, se questi somministrano una quantità bastante di abitanti. A tal riguardo le Sezioni della Città saranno considerate come Circondarij, e le Città che hanno una popolazione al di là di cinquantamila abitanti, si valuteranno come Distretti.

Art. 17. I battaglioni della Guardia Nazionale saranno formati di otto compagnie, comprese le due scelte di granatieri e volteggiatori.

Art. 18. Ogni compagnia sarà divisa in due Sezioni, e quattro squadre.

Art. 19. Le compagnie avranno un Capitano, un Tenente, due Sotto-Tenenti, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, un Foriere, ed otto Caporali. Il numero delle Guardie Comuni non potrà essere minore di 61, nè maggiore di 122. Vi sarà ancora un tamburo.

Totale di una Compagnia

Maximum	160
Minimum	80

Art. 20. Ogni sezione sarà comandata da un Sotto-Tenente, ogni squadra da un Sergente, e due con due Caporali.

In ogni compagnia sarà un Sergente maggiore istruttore, da prescegliersi fra i Sotto-uffiziali istruiti, e che hanno dato saggio di loro condotta.

Art. 21. Lo Stato Maggiore di un Battaglione si comporrà di un Maggiore, e di un Ajutante maggiore. Lo Stato minore si comporrà di un Ajutante sotto uffiziale, e di un Portabandiera. Vi sarà ancora un Tamburo istruttore.

Art. 22. Ogni tre Battaglioni riuniti formeranno un Reggimento. Pur tuttavia nelle Province, dove il numero de' Battaglioni fosse maggiore di tre, potranno esservi de' Reggimenti di quattro, o cinque Battaglioni, riportando sempre equabilmente l' eccesso.

Art. 23. I Reggimenti saranno comandati rispettivamente da' Colonnelli, i quali avranno sotto i loro immediati ordini altrettanti Tenenti Colonnelli.

Art. 24. In ogni anno saranno estratti a sorte i ranghi de' Reggimenti, de' Battaglioni, e delle compagnie.

Art. 25. Nella formazione delle Compagnie, de' Battaglioni, e de' Reggimenti si avrà cura di riunir sempre gl' individui de' Comuni più vicini tra loro.

Art. 26. La Brigata sarà composta di due Reggimenti, e verrà comandata da quello fra i Colonnelli di esse, che giusta l' articolo 24, si trovi il primo nel rango.

Art. 27. Se tutte le Guardie Nazionali di una Provincia dovranno essere impegnate nell' interno di essa per alcuna operazione richiesta dall' interesse comune, saranno comandate da un Uffiziale Generale nominato dal Re. Lo stesso avrà luogo, se dietro la risoluzione del Parlamento, ed a termini dell' articolo 365 della Costituzione, le Guardie Nazionali di una, o più Province dovranno sortire dal perimetro delle medesime per l' utilità generale. Fuori di questi casi le Guardie Nazionali non potranno venire comandate da un Uffiziale Generale, nominato dal Re.

Art. 28. Alla Guardia Nazionale di ogni Provincia saranno assegnati dal Governo due pezzi di artiglieria con tutto ciò che occorre pel servizio di essi.

Art. 29. Le Province potranno organizzare una Cavalleria Nazionale. Ogni Compagnia di questa sarà formata da un Capitano, un Tenente, due Sotto-Tenenti, un Sergente maggiore, quattro Sergenti, un Foriere, otto Caporali, sessantotto Cavalieri, e due trombe.

Art. 30. I Distretti, Circondarij o Comuni hanno la stessa facoltà, e quelli, che non potranno comporre un' intera Compagnia ne formeranno la metà od un quarto.

Art. 31. Una Brigata si comporrà di dieci Cavalieri, e ne avrà il comando un brigadiere: due brigate, che sono il 4.º della compagnia avranno venti Cavalieri, ed un Maresciallo d' alloggio che le comandi. Quattro brigate da un Sotto-Tenente, otto da un Tenente e dal Capitano.

TITOLO IV.

Elezioni degli Uffiziali e bassi-Uffiziali della Guardia Nazionale.

Art. 32. Dietro la pubblicazione della presente Legge tutti i cittadini del Regno delle Due Sicilie, chiamati a far parte della Guardia Nazionale attiva e di riserva si riuniranno ne' rispettivi Comuni per procedere all' elezione degli Uffiziali e bassi-Uffiziali dell' enunciato Corpo nel modo che si va a prescrivere.

Art. 33. L' Uffiziale municipale, o chi ne farà le veci unitamente al Parroco del rispettivo Comune sul registro de' cittadini iscritti alla Guardia Nazionale formeranno una o più compagnie a norma dell' articolo 25 in modo, che in ciascuna di esse sia approssimativamente un egual numero d' individui della stessa età. Quindi l' Uffiziale municipale della Sezione e Comune che presiederà ai cittadini riuniti nel modo indicato, farà l' appello nominale della Compagnia, o delle Compagnie, e darà lettura della presente Legge. Poscia ciascuna Compagnia nominerà tra i suoi Individui tre scrutatori scelti tra i più anziani, e per segretario uno de' più giovani, capace di adempierne le funzioni.

Art. 34. Dopo di ciò il Presidente, levandosi in piedi, farà dare a tutti gl' Individui formanti le Compagnie, i quali staranno in ginocchio, il giuramento Costituzionale ne' termini seguenti.

Il Presidente — Giurate voi fedeltà al Re ed alla Patria, attaccamento alla Costituzione, ed ubbidienza alla Legge?

L' Assemblea — Sì lo giuriamo.

Il Presidente — Giurate voi di eseguire le nomine che siete per fare senza odio, e senza parzialità, e non avendo innanzi gli occhi che il bene della Patria, ed i dettami della giustizia?

L' Assemblea — Sì lo giuriamo.

Il Presidente — Se così farete, Iddio ve ne premj, ed altrimenti ve lo imputi.

Art. 35. In seguito il Presidente preserverà, che si proceda alla nomina degli Uffiziali con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, indicandosi nella stessa cedola il Capitano, il Tenente, ed i Sotto-Tenenti, che possono essere eletti dalla totalità degl' Individui ascritti nel Comune. Se un individuo sarà eletto per lo stesso grado da più Compagnie, la sorte deciderà a quale compagnia debba appartenere: l'altra procederà ad una nuova elezione. Se un Cittadino sarà eletto per diversi gradi da più compagnie, rimarrà addetto a quella, che lo ha scelto per un grado maggiore.

Art. 36. Niuno potrà essere scelto al grado di Uffiziale, di Sergente, o Caporale, quando non sappia leggere e scrivere.

Art. 37. Prescelti i Capitani, costoro caveranno subito a sorte il rango della loro Compagnia.

Art. 38. Ogni cittadino farà la sua cedola: quelli che non sanno scrivere, la detteranno ad uno degli scrutatori, i quali porranno in principio il nome del votante, il nome di coloro cui si accorda il suffragio, e l' grado che gli s' attribuisce.

Art. 39. Esaurite le cedole, il Presidente farà eseguire l'appello delle Compagnie: ed ogni cittadino rispondendo: si avvicinerà al *Buro*, e vi depositerà visibilmente la sua in un' urna all' uopo destinata.

Art. 40. Terminato l'appello, lo scrutinio sarà chiuso, e niuno vi sarà più ammesso.

Art. 41. Il Presidente scoprirà l' urna, farà il novero delle cedole per sapere se uguaglia quello de' votanti: nel caso contrario si ricomincerà l' operazione.

Art. 42. Dopo queste verificazioni gli scrutatori spiegheranno progressivamente tutte le cedole, e si esibiranno al Presidente, il quale leggerà con voce alta e distinta i nomi scritti, ed il grado designato per ciascuno.

Art. 43. Il Segretario raccoglierà accuratamente tutt' i suffragi, e conoscerà i risultamenti, il Presidente proclamerà il grado, cui ciascuno è stato prescelto. Si praticherà lo stesso metodo per gli Uffiziali di Cavalleria.

Art. 44. Tutte le cartelle adoperate per tale elezione saranno bruciate in presenza dell' assemblea prima del suo scioglimento.

Art. 45. Si estenderà di tali nomine un processo verbale sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, dal Segretario, e dagli Eletti, per ciascuna Compagnia.

Art. 46. Tai processi verbali saranno immediatamente spediti dagli Uffiziali municipali alla Deputazione Provinciale, che tenendo presente l' articolo 23 indicherà il giorno ed il luogo, od i luoghi più centrali nel distretto per la riunione de' Capitani, Tenenti, Sotto-Tenenti, e Sergenti, onde procedere alla scelta de' rispettivi Maggiori, Ajutanti, e Portabandiere, secondo il numero de' Battaglioni di ciascun Distretto.

Art. 47. Il processo verbale di quest' altra elezione verrà pure redatto nel modo di sopra indicato.

Art. 48. I Maggiori, Capitani, Tenenti, e Sotto-Tenenti eletti per lo comando delle Compagnie e de' Battaglioni della Provincia procederanno alla scelta de' Tenenti-Colonnelli e Colonnelli coi rispettivi Reggimenti, giusta il prescritto nell' art. 35. I brevetti de' bassi Uffiziali sino a' Capitani in-

clusi saranno spediti dalle rispettive Municipalità. I brevetti da Maggiori a Colonnelli inclusi lo saranno dalle rispettive Deputazioni Provinciali.

Art. 49. L' elezione suddette saranno rinnovate in ogni tre anni, eccetto il caso, in cui i Battaglioni si trovassero in attività di servizio contro i nemici della Patria.

Art. 50. Si eccettuano dalla disposizione precedente gli Uffiziali di Artiglieria.

Art. 51. Quei che pel loro attaccamento alla Patria e per la buona condotta avranno meritata la stima e la confidenza de' Cittadini, potranno essere rieletti più volte di seguito.

Art. 52. Gli Ajutanti maggiori essendo destinati all' istruzione delle Guardie Nazionali saranno nominati tra gli Uffiziali delle disciolte Compagnie scelte, o tra gli Uffiziali ritirati. Essi riceveranno un soldo, e non sono soggetti alla disposizione dell' art. 49.

TITOLO V.

Delle Ricezioni.

Art. 53. Nella prima domenica dopo le spedizioni delle patenti per gli Uffiziali di un Battaglione organizzato il Sindaco di ciascun Comune o Capo Luogo, ovvero l' Eletto di ciascun quartiere della Capitale lo farà riunire sotto le armi per riconoscere i capi. Quindi darà lettura del Processo verbale delle rispettive elezioni, e delle patenti uniformi.

Art. 54. Il Sindaco o l' stesso Eletto accompagnato da tutti gli Uffiziali municipali insigniti de' loro distintivi si presenterà al centro del Battaglione, ed avendo alla sua sinistra il Capo del medesimo e la spada nuda alla destra, gli dirà.

» Giurate a Dio d' impiegare le armi che la Patria ripone nelle vostre
» mani, in difesa della Religione Cattolica Apostolica Romana, e la conser-
» vazione dell' ordine pubblico? giurate di osservare e di fare osservare per
» quante volte vi competerà la Costituzione politica della Monarchia, di es-
» sere fedele al Re, custodire e difendere la sua Persona Sacra, ed inviola-
» bile; obbedire e far che obbediscano alla Costituzione ed alle Leggi;
» obbedire esattamente senza dilazione a' vostri Capi, seguitare costantemente
» le bandiere Nazionali, difendendole sino alla morte, non abbandonare
» giammai il posto, che vi si confiderà, nè il Capo, che vi comandasse in
» qualunque occasione di Servizio, e serbare la dovuta considerazione, e ri-
» spetto a tutti gli altri Cittadini »? = Sì lo Giuro.

Se così farete, Iddio ve ne premj, e se altrimenti, ve lo imputi.

Dopo di ciò il Sindaco o l' Eletto si volgerà agl' Individui del Battaglione, e dirà loro

Cittadini! In nome del Re, ed in forza della Costituzione, e della Legge riconoscete il Signor N. N. per vostro Comandante, ed a Lui ubbidite in tutto ciò, che vi ordinerà per la sicurezza delle Persone, la garentia della proprietà, ed il servizio della Monarchia Costituzionale.

Art. 55. Subito dopo il Maggiore Comandante il Battaglione farà battere due rolli, ed eseguirà la simile ricezione dell' Ajutante e del Porta-Bandiera: situandosi quindi alla dritta del Battaglione, vi riceverà tutti gli Uffiziali e sotto-Uffiziali per la sinistra.

Art. 56. Ogni Capitano col mezzo di due rolli distinti riceverà i cinque Sergenti e gli otto Caporali.

Art. 57. Nella seguente Domenica avrà Luogo nello stesso modo la ricezione dei Colonnelli e Tenenti-Colonnelli per mezzo de' Maggiori Comandanti de' Battaglioni.

Art. 58. Di tutte queste spezie di ricezioni i Cancellieri delle rispettive Municipalità redigeranno i Processi verbali da trascriversi sui corrispondenti Registri.

Art. 59. Nel caso che vacasse una piazza di qualunque grado, si farà la

nuova elezione nella seguente Domenica; e l'eletto ottenuta la Patente, sarà ricevuto nelle forme prescritte dalla presente Legge.

TITOLO VI.

Uniforme ed armamento delle Guardie Nazionali.

Art. 60. La Guardia Nazionale avrà due Uniformi, l'uno detto Completo, e l'altro semplice. Il Completo sarà di fondo verde, rivolto amaranto; bottone color d'oro, in mezzo del quale saranno scritte le lettere iniziali G.N.; ed intorno la designazione della Provincia. I Pantaloni d'inverno saranno di panno grigio con stivaletti, e di està saranno di cotone bianco. Le spalline di lana: ed il *Pomou* sarà di color rosso per gli Granatieri, giallo per gli Volteggianti, e bianco per gli Cacciatori. Le Guardie Nazionali porteranno ancora la Giberna, il Sacco e lo *chacot*, quest'ultimo avrà la Placca a squama colle lettere iniziali G. N. (Guardia Nazionale). Il semplice consisterà in una giacca di fondo verde, con rivolte amaranto, e bottoni color d'oro.

Art. 61. L'armamento sarà di un fucile con bajonetta e sciabla.

Art. 62. Chi non vorrà farsi l'uniforme completo dovrà farsi necessariamente il semplice.

Art. 63. Ne' giorni di servizio dovrà vestirsi o coll'uno o coll'altro uniforme; non sarà vietato il vestirlo fuori di servizio.

Art. 64. La Cavalleria avrà lo stesso Uniforme, ma con pettini amaranto: e l'Artiglieria lo stesso, ma con pettini, come il fondo, orlato amaranto.

TITOLO VII.

Istruzione delle Guardie Nazionali.

Art. 65. In tutte le Domeniche di cinque mesi dell'anno determinati dalle Deputazioni Provinciali, i Cittadini si raduneranno per Comuni, oppure per Sezioni nelle Città popolate al di là di 4000 anime, onde essere esercitati nel maneggio delle armi, e nelle militari evoluzioni.

Art. 66. Nelle prime Domeniche di ciascun mese designato i Cittadini si uniranno per Battaglioni nel Capo luogo del Circondario, e del Distretto, affine di apprendervi l'ordine delle marcie e dell'evoluzioni Militari, che si eseguiranno da' Corpi alquanto numerosi. Le Amministrazioni Provinciali fisseranno economicamente la spesa di queste riunioni ed Esercizj.

TITOLO VIII.

Doveri ed incombenze della Guardia Nazionale.

Art. 67. I Cittadini in servizio sono incaricati di mantenere l'ordine, di ristabilirlo ove fosse turbato, e di far prestare obbedienza alle Leggi.

Art. 68. Le guardie Nazionali, oltre il servizio ordinario, non saranno richieste ed adoperate, che in mancanza della Gendarmeria Nazionale, e del Corpo che le verrà surrogato, delle Guardie stipendiate, e delle truppe di linea, ovvero ne' casi, che queste Armi non sieno sufficienti, dietro una dichiarazione della Deputazione Provinciale.

Art. 69. Se le Guardie Nazionali si permettano una determinazione qualunque su gli affari dello Stato della Provincia, del Distretto, del Comune, ed anche della stessa Guardia Nazionale tendente direttamente a sovvertire l'ordine; tali deliberazioni sono qualificate per un attentato contro alla libertà pubblica, e per un delitto contra la Costituzione. La responsabilità di simili Atti, è a carico tanto di quelli che avranno provocato l'adunanza, quanto di coloro che vi avranno preseduto.

Art. 70. I Cittadini non potranno prendere le Armi, nè riunirsi in qualità di guardie Nazionali, senza l'ordine de' loro Capi: e costoro non po-

tranno darne l'ordine senza una legale richiesta, che verrà comunicata a' Cittadini disposti in ordinanza militare.

Art. 71. Nondimeno i capi sono abilitati senza particolare dimanda ad emettere gli ordini relativi al servizio ordinario e giornaliero delle pattuglie di sicurezza, ed agli esercizj.

Art. 72. Ne' casi di flagranza o quasi flagranza di un delitto tutti i Cittadini delle due Sicilie, senza eccezione dovranno accorrere in soccorso delle persone e delle proprietà minacciate: i colpevoli saranno arrestati senza bisogno di richiesta.

Art. 73. Quante volte l'ordine pubblico sia minacciato, si presenti altro urgente bisogno, i Capi potranno, a tenore delle circostanze, adoperare la forza necessaria.

Art. 74. Ne' casi preveduti dall'articolo precedente le Guardie Nazionali legalmente richieste avranno il dovere di dissipare qualunque sedizioso attruppamento: arresteranno e consegneranno alla giustizia i colpevoli di eccesso, e di violenza sorpresi nella flagranza o quasi: impiegheranno pure la forza delle armi ove specialmente ne sieno richieste dagli Uffiziali civili a' termini della Legge.

Art. 75. La Guardia Nazionale in concorrenza di servizio avrà la precedenza sulla Gendarmeria o su'l Corpo che a quest'ultimo verrà sostituito, e sulla truppa di linea. Nelle feste e cerimonie civili il Comando spetterà a quell'Uffiziale de' tre Corpi ch'è superiore in grado: e nella uguaglianza di grado al più anziano. Trattandosi poi di azione militare in eguaglianza di grado il comando apparterrà all'Uffiziale superiore della Truppa di Linea, o della Gendarmeria: nelle piazze aperte il comando e grado eguale sarà dell'Uffiziale delle Guardie Nazionali.

Art. 76. La Guardia Nazionale in caso di necessità potrà essere a disposizione del Re, ma ne' limiti delle rispettive Provincie: non potrà essere impiegata fuori di esse, che ne' limiti, e ne' casi determinati dalla Costituzione. Avverandosi alcuno di questi casi, essa verrà pagata dal Tesoro pubblico dall'epoca, in cui sarà sortita dalla sua rispettiva Provincia.

Art. 77. Le Guardie Nazionali, marciando in corpo, non saranno individualmente incluse nelle truppe di linea, ma anderanno sempre sotto al'eproprie bandiere, avendo alla testa gli Uffiziali di loro elezione e subordinate al Comando del Capo superiore.

Art. 78. La Guardia Nazionale messa legittimamente in attività anche nel territorio del proprio distretto, passate le ore 24 ha dritto ad esser pagata dal Tesoro a ragione di carlini due al giorno per ciascun individuo, senza alcuna ritenuta, ove si tratti di partire dalla Provincia gli uffiziali saranno considerati rispetto alla paga, come uffiziali di linea.

Art. 79. Essa non darà guardia di onore ad alcun personaggio per distinto e graduato che sia, potrà solo assegnare delle ordinanze al Comandante della Piazza e del suo Corpo per ragione di Servizio.

TITOLO IX.

Disciplina, e metodo di servizio.

Art. 80. L'ordine ed il rango de' Reggimenti, de' battaglioni e delle compagnie della Guardia Nazionale, essendo regolati a sorte in ogni anno, la norma del Servizio verrà determinata su quelle basi in tutte le occasioni, nelle quali sarà d'uopo riunire e porre in marcia i battaglioni ed i Reggimenti.

Art. 81. Un regolamento particolare redatto analogamente a' principj stabiliti nell'articolo precedente, fisserà il modo, secondo il quale dovrà dirigersi il servizio di dettaglio delle guardie Nazionali.

Art. 82. I Cittadini prescelti a comandare in qualsiasi grado, si com-

Porteranno come Cittadini; che comandano ad altri Cittadini.

Art. 83. Le guardie Nazionali, rientrando nella classe generale di Cit-

tadini dopo finito il servizio di loro attinenza, non saranno soggetti alle leggi di disciplina: esse no'l saranno, che durante il periodo dell'attività in servizio.

Art. 84. Il Superiore di qualunque grado non potrà ordinare delle riunioni senza una richiesta legale: ma i cittadini si riuniranno subito dietro gli ordini del loro capo salva la di costui responsabilità.

Art. 85. Finchè i cittadini sono in istato di servizio, hanno la obbligazione di ubbidire agli ordini de' loro capi.

Art. 86. Coloro che mancheranno a tale ubbidienza, o al rispetto dovuto alla persona del Superiore, o al regolamento del servizio, saranno puniti con le pene, come in appresso.

Art. 87. Le pene di disciplina verranno indistintamente applicate agli uffiziali, sott-uffiziali e soldati; e non vi sarà alcuna eccezione.

Art. 88. La semplice disubbidienza sarà punita con gli arresti, che non eccederanno la durata di due giorni.

Art. 89. Se viene accompagnata da mancanza di rispetto, o da qualche ingiuria verso gli uffiziali; e sotto uffiziali; la pena degli arresti sarà di tre giorni, ovvero la prigione per 24 ore.

Art. 90. Se l'ingiuria è grave, il colpevole soffrirà da quattro ad otto giorni di prigionia.

Art. 91. La sentinella che abbandona il suo posto, subirà al più otto giorni di prigionia; e con quattro giorni di tal pena sarà gastigato il distaccamento, che lascia il posto affidatogli. Se il comandante non può giustificare, ch'egli ha esaurito tutti i suoi mezzi per conservare il posto; avrà quarant'otto ore di prigionia. Se poi lo ha abbandonato, verrà destituito.

Art. 92. Colui che distornerà il servizio, consigliando insubordinazione, sarà condannato a sette giorni di carcere.

Art. 93. In ogni battaglione sarà creato un consiglio di disciplina, composto dal Maggiore, da due Capitani, da un Tenente, da due sotto tenenti da un Sergente, da due caporali, e da quattro individui, tutti i più vecchi in età de' rispettivi gradi. Questo consiglio si riunirà per ordine del Maggiore, e sotto alla sua presidenza tutte le volte, che la necessità lo richiegga.

Art. 94. L'indicato Consiglio delibererà soltanto sopra oggetti relativi alla disciplina interna del Corpo.

Art. 95. Coloro che si crederanno in dritto di reclamare per qualunque pena di disciplina; potranno, dopo aver ubbidito, indirizzare le doglianze al consiglio.

Art. 96. Qualunque reato militare o civile punibile con pene maggiori delle sopra indicate, uscirà dalla classe delle leggi di disciplina per rientrare sotto la legge generale de' Cittadini. Verrà quindi denunziato alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 97. Ove alcuna delle guardie Nazionali commettesse sopraffazioni tali però da non costituire delitto, o misfatto portante pena maggiore, il Consiglio di disciplina accresciuto nel modo, che s'indicherà nel titolo duodecimo, prenderà il carattere di Magistratura censoria, e potrà decretare una disapprovazione. Questa potrà pubblicarsi ne' casi più gravi per mezzo di affissi ne' posti di guardia Nazionale, per via di ordini di giorno.

Art. 98. Allorché le guardie Nazionali marceranno fuori de' rispettivi Distretti, rimarranno soggette alle leggi decretate per lo ramo militare.

TITOLO X.

Mezzi preventivi dell'abuso delle Guardie Nazionali.

Art. 99. I Colonnelli de' Reggimenti, i Colonnelli de' Battaglioni, i Capitani, e gli Uffiziali delle compagnie delle guardie Nazionali, sono dichiarati responsabili verso il Governo e la Nazione per tutti gli abusi, che potranno permettersi dalla forza pubblica, e per ogni violazione degli articoli

della presente legge, che da' medesimi potrebbe esser commessa, autorizzata, sofferta.

Art. 100. Le Deputazioni Provinciali, sotto la di loro responsabilità, sono obbligate di manifestar subito al Parlamento, o alla sua Deputazione permanenti, tutte le trasgressioni, capaci di compromettere la sicurezza o la tranquillità de' Cittadini: tutto ciò senza pregiudizio dell'uso provvisorio della forza pubblica, ne' casi ove tale misura si renderà indispensabile per lo ristabilimento dell'ordine.

TITOLO XI.

Prerogative e premii della Guardia Nazionale.

Art. 101. Niuno potrà essere promosso ad impieghi, senza il certificato di aver adempiuto a' proprj doveri della Guardia Nazionale, o quello di esserne stato esentato per legittima causa. In pari caso però gl'individui della guardia Nazionale saranno preferiti.

Art. 102. Quelli tra gl'individui della guardia Nazionale, i quali avranno prestato qualche servizio rilevante, o che colla loro condotta avranno meritata la soddisfazione del pubblico e del Corpo, potranno aver dritto ad uno de' seguenti premj, che, secondo le circostanze, saranno lor decretati dal Consiglio di disciplina, aumentato nel modo, che s'indicherà nel titolo seguente.

1. Un certificato di benemerenzza, ossia di aver ben meritato verso la Patria.

2. La pubblicazione del servizio reso, mediante l'ordine del giorno, gli affissi ne' posti di guardia, ed il Giornale del Governo.

3. Il dono di qualunque arma.

Essendo in servizio straordinario in rimpiazzo della truppa permanente, goderanno le stesse ricompense di queste.

Art. 103. In ogni ricorrenza del giorno 8 Luglio vi sarà parata di guardie Nazionali, ed essendo esse appunto sotto le armi, si darà lettura de' certificati di benemerenzza e de' decreti di premj, e si distribuiranno i doni.

TITOLO XII.

Amministrazione de' Corpi della Guardia Nazionale, ed indennità a' Comandanti ed Ajutanti maggiori della medesima.

Art. 104. Ogni reggimento avrà un Consiglio di Amministrazione.

Art. 105. A Colonnelli, Tenenti Colonnelli, e Maggiori sarà accordata una indennità di Bureau mensile di ducati 30 al primo, 20 al secondo, e 16 al terzo.

Art. 106. Gli Ajutanti maggiori, e gli Ajutanti sotto Uffiziali avranno il soldo, come la linea, corrispondente al loro grado.

Art. 107. Le Deputazioni Provinciali destineranno i fondi pe' soldi ed indennità dichiarate negli articoli precedenti.

Art. 108. Ogni Battaglione avrà una bandiera nazionale.

TITOLO XIII.

De' Veterani ed alunni della Guardia Nazionale.

Art. 109. Volendosi onorare la vecchiezza de' buoni cittadini, si permette, che per ogni Battaglione si formi una compagnia di veterani volontari tra le persone che hanno oltrepassati gli anni 55. Essa verrà organizzata come le altre, userà lo stesso uniforme, e cingerà una spada corta.

Art. 110. Questi veterani saranno unicamente adoperati nelle pubbliche feste Nazionali ed assisteranno agli esercizi delle Guardie Nazionali ne' proprj Comuni.

Art. 110. Ove si tratti di esercitar la censura, e decretare i premj, si sceglierà dal Corpo de' veterani per scrutinio segreto un numero d' individui di tutti i gradi uguale a quello de' componenti il Consiglio di disciplina, e gli si aggiungerà per deliberare con maggior pompa e giustizia.

Art. 111. Si permette altresì, che per ogni Battaglione compongasi collo stesso metodo una compagnia di giovani Cittadini volontarj la cui età sia al di sopra degli anni quindici. Questa Compagnia sotto gli ordini di Uffiziali della medesima classe, avrà la istruzione di tre Veterani nominati dalle loro compagnie, ed in mancanza di veterani, le Municipalità ne disegneranno gl' ispettori.

Art. 112. Il corpo degli alunni dovrà sempre esser presente alla distribuzione e decretazione delle censure e de' premj.

Articoli transitorj.

Art. 1. Gli Uffiziali e sotto-Uffiziali delle milizie Provinciali della guardia di sicurezza interna di Napoli e delle Legioni legalmente eletti, saranno conservati ne' loro gradi per questo primo triennio, e potranno essere rieletti terminato il triennio.

Art. 2. Gli Uffiziali e sotto Uffiziali, de' quali tratta l'articolo 1. del presente decreto transitorio, che non venissero rieletti dopo il triennio, conserveranno la divisa militare, ed il distintivo del rispettivo grado.

Art. 3. In caso di promozione di coloro, che all'epoca della presente ordinanza si trovano Uffiziali, essi rimarranno sottomessi alle regole stabilite nell'ordinanza organica delle Guardie Nazionali per quanto riguarda la elezione e durata dell'impiego.

Art. 4. Le Compagnie delle milizie provinciali sono insino a nuova disposizione conservate nello stato attuale della loro Organizzazione, e dovranno, come per lo innanzi, prestare il loro servizio con quello zelo che le ha sempre distinte.

Esse formeranno le compagnie scelte della Guardia Nazionale, quando questa sarà organizzata a' termini della presente Legge.

Art. 5. I militi attuali, e quelli che fan parte delle Legioni organizzate in forza del decreto del dì Settembre, conserveranno l'uniforme come attualmente l'hanno.

NAPOLI

DA' TORCHI DEL TRAMATER

1848.

